

Publicato il 26/07/2019

N. 01909/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2018, proposto da Societa' Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nazareno Pergolizzi, Giuseppe Visalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere del Comune di Milazzo sulla diffida dei ricorrenti del 15.10.2018, con la quale è stato richiesto al Comune intimato di concludere il procedimento attivato con deliberazione di G.M. n. 140 del 10 dicembre 2014, ai fini dell'assegnazione alla ricorrente di due lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle funerarie da servire per gli scopi del sodalizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente riferisce di avere diffidato il Comune di Milazzo, con atto del 15.10.2018, per ottenere la consegna di aree cimiteriali sulla base di quanto statuito dal Comune stesso con delibera di Giunta n. 140/2014.

Con la predetta delibera, invero, il Comune di Milazzo, preso atto della proposta di costruzione di cappelle cimiteriali da parte di società e confraternite di mutuo soccorso aventi sede legale in Milazzo, tra cui anche la ricorrente che ha specificamente richiesto l'assegnazione dei lotti denominati B e C, ha adottato atto di indirizzo per le seguenti finalità:

-adozione di un apposito schema di convenzione concernente il corrispettivo della concessione cimiteriale e le modalità e tempistiche del pagamento di tale corrispettivo da parte delle società e confraternite richiedenti;

-affidamento dei lavori relativi all'esecuzione di indagini geognostiche e redazione di relazione geologica;

-impegno di spesa delle somme necessarie per le finalità predette, nonché per la sistemazione dell'area cimiteriale, quest'ultimo impegno di spesa collegato ad apposito capitolo di entrata relativo a proventi da concessioni cimiteriali.

A fronte dell'inerzia del Comune, la ricorrente ha ritualmente proposto il ricorso in esame, deducendo violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 del D.lgs n. 267/2000.

La ricorrente Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" ha chiesto, pertanto, che venga ordinato all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., di concludere il procedimento de quo, previa occorrendo nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

L'Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

All'odierna udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato, poiché non risulta che il Comune abbia concluso il procedimento avviato con la predetta delibera n. 140/2014.

Il giudizio camerale previsto dall'art. 21-bis della L. 1034/71, introdotto dall'art. 2 della L. 205/2000, ed oggi codificato all'art. 31 C.P.A., finalizzato alla decisione dei ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, è legato alla previsione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 241/90, il quale ha sancito l'obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, di concluderlo "mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

Vale a dire che, nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo dell'Amministrazione a provvedere sull'istanza dell'interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a chiedere un certo provvedimento.

Nel caso di specie l'amministrazione, pur nella complessità del procedimento che caratterizza la vicenda e pur avendo dimostrato una inequivoca volontà di accogliere le istanze delle società e confraternite interessate, tra cui la ricorrente, non ha tuttavia concluso il procedimento

accordando o negando l'assegnazione dei lotti richiesti.

Allo stato, dunque, sussiste l'inerzia dell'Amm.ne, che dovrà provvedere a dare una definitiva risposta, positiva o negativa, all'istanza di che trattasi.

Conclusivamente, il Comune dovrà concludere il procedimento di che trattasi entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente decisione.

Il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta, a spese dell'Amministrazione inadempiente, nell'ipotesi del protrarsi dell'inerzia amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Milazzo di pronunciarsi, con formale e motivato provvedimento conclusivo, in ordine alla domanda proposta dalla parte ricorrente, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppa Leggio

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO